

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 novembre 2019, n. 1957

D.G.R. 2034 del 15/11/2018 - Riparto regionale del Fondo nazionale per l'attuazione del Sistema integrato - Modifica Schema di Convenzione con le Università pugliesi per sostenere e coordinare a livello regionale l'attuazione del criterio f) del Riparto.

L'Assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro, Dott. Sebastiano Leo, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Dirigente della Sezione Istruzione e Università, dalla Dirigente del Servizio e dalla Responsabile di P.O. nonché confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, riferisce quanto segue.

VISTO l'art. 33 della Costituzione;

VISTA la Legge n. 444 del 18 marzo 1968 *"Ordinamento della scuola materna statale"*;

VISTA la Legge n. 328 dell'8 novembre 2000 *"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"*;

VISTA la Legge n. 62 del 10 marzo 2000 *"Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione"*;

VISTO il Decreto Legislativo n. 53 del 19 febbraio 2004 *"Definizione delle norme generali relative alla Scuola dell'Infanzia e al primo ciclo dell'Istruzione, a norma dell'art 1 della Legge 28 marzo 2003, n. 53"*;

VISTA la Legge regionale n. 19 del 10 luglio 2006 *"Disciplina del sistema integrato dei servizi dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia"*;

VISTO il Regolamento regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 s.m.i. attuativo della Legge regionale n. 19/2006;

VISTA la Legge regionale n. 7 del 21 marzo 2007 *"Norme per le politiche di genere e i servizi di conciliazione vita-lavoro In Puglia"*;

VISTO il D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009 *"Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della Scuola dell'Infanzia e del primo ciclo di Istruzione"*;

VISTA la Legge regionale n. 31 del 4 dicembre 2009 *"Norme regionali per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione"*;

VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 *"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"*;

VISTO il D. Lgs. n. 65 del 13 aprile 2017 *"Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni"*;

VISTO il Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 11 dicembre 2017;

VISTA la Legge n. 205, art. 1, commi da 594 a 601, del 27/12/2017 *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018"*;

VISTO il Decreto Registro Ufficiale (U) 6525 del 5 marzo 2018 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico regionale per la Puglia del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca di costituzione del Tavolo di lavoro interistituzionale paritetico per accompagnare il processo di istituzione del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'art. 1, co. 180 -101 lett. c), della Legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTO il D.M. n. 378 del 9 maggio 2018 relativo alla figura di Educatore dei servizi educativi per l'infanzia;

VISTO il Parere del Consiglio Universitario nazionale nell'Adunanza del 3 luglio 2018 in merito ai contenuti formativi del corso intensivo di formazione di cui all'art. 1, comma 597, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205;

VISTA la Nota MPI.AOODGOSV.Registro Ufficiale.U.0014176 del 8 agosto 2018 riguardante l'attuazione dell'art. 14 del D. Lgs. 65/2017 con riguardo ai titoli di accesso alla professione di educatore dei servizi per l'infanzia;

VISTA la D.G.R. n. 1878 del 24 ottobre 2018 *“Piano regionale per Il diritto allo studio per l’anno 2018”*;

VISTO l’art. 1, co. 517, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.”*

PREMESSO CHE

Regione Puglia ha da tempo posto in essere politiche di intervento strategiche per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro e per lo sviluppo economico e sociale del territorio regionale. Nell’ambito di tali interventi, in coerenza con il principio di coesione sociale enunciato nella strategia del Consiglio europeo di Lisbona (2000), con gli obiettivi del Consiglio europeo di Stoccolma (2001) in tema di crescita della qualità e dell’efficacia dei sistemi di istruzione nonché con le politiche per la prima infanzia messe a richiamate nell’ambito del Consiglio europeo di Barcellona (2002), l’Amministrazione regionale mira alla costruzione di politiche attive dei territori, agendo sulla leva del coinvolgimento degli organismi locali a tutti i livelli e in tutti i settori di competenza. Come è noto, i circuiti virtuosi tra crescita economica e benessere delle persone passano anche e principalmente dalla capacità di intraprendere riforme e di percorrere la strada dell’innovazione sociale nel rispetto di principi comuni trasversali, assunti come imprescindibile premessa dell’agire politico, quali la parità delle opportunità per tutti, la qualità e la capillarità del sistema educativo per l’infanzia, la qualificazione del personale operante nel sistema dell’educazione e dell’istruzione, la promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro e il sostegno al mantenimento del posto di lavoro anche a seguito di maternità nonché la conciliazione tra tempi di vita e tipologie di lavoro, il protagonismo delle famiglie come soggetti portatori di bisogni specifici.

In linea con le riforme dei sistemi dell’educazione e dell’istruzione poste in essere dal Legislatore nazionale. Regione Puglia intende approvare il presente provvedimento nella complessiva ottica di recepire le linee della riforma in atto, coordinare l’attuazione delle politiche in atto su tutto il territorio regionale, sostenere i procedimenti amministrativi in capo ai Comuni beneficiari del riparto delle risorse assegnate a valere sul Fondo per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni e al contempo adottare indirizzi utili a segnare il percorso di funzionamento del nuovo assetto integrato nell’ottica della sua entrata a regime.

CONSIDERATO CHE

- la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 ha riformato il sistema dell’istruzione in Italia, promuovendo l’istituzione del Sistema integrato di istruzione da zero a sei anni (D. Lgs. n. 65/2017) al fine di concorrere concretamente all’eliminazione di *“disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali attraverso il superamento della dicotomia tra servizi educativi per la prima infanzia e la scuola dell’infanzia”* (Relazione illustrativa allo Schema di Decreto legislativo per l’attuazione della riforma del Sistema nazionale di istruzione e formazione) e rendere pienamente operativa la continuità tra il percorso educativo e quello scolastico riferita al primo ciclo di istruzione;

- il D. Lgs. n. 65 del 13 aprile 2017 ha definito, all’art. 4, lett. e), tra gli obiettivi strategici della riforma del Sistema di educazione e istruzione da zero a sei anni *“la qualificazione universitaria del personale dei servizi educativi per l’infanzia, prevedendo il conseguimento della laurea in Scienze dell’educazione della formazione nella classe L19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l’infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari, da svolgersi presso università, senza oneri a carico della finanza pubblica...”*;

- la DCdM 11 dicembre 2017 (Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione, di cui all’articolo 8 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65) prevede che l’erogazione del Fondo per l’avvio e l’attuazione del detto Sistema integrato le Regioni, nell’ambito degli obiettivi strategici di cui all’art. 4 del D. Lgs. 65/2017, definiscano interventi che siano riconducibili, tra l’altro, al finanziamento di *“interventi di formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui all’art. 1, comma 124 della legge 13*

luglio 2015, n. 107, recante *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione, e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali*”;

- con la D.G.R. n. 2034 del 15 novembre 2018 Regione Puglia ha approvato i criteri per il riparto del Fondo regionale per l'avvio e l'attuazione del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni - Annualità 2018, prevedendo, tra gli altri, il criterio di cui alla lett. f) che destina, in via sperimentale e in linea con l'obiettivo strategico previsto dall'art. 4, co. 1, lett. e), D. Lgs. n. 65/2017, quota parte del fondo ai Comuni, in qualità di Capofila degli Ambiti Territoriali Sociali, purché all'interno del medesimo Ambito vi sia almeno un asilo nido attivo, per la formazione di personale educativo e docente in servizio, con priorità per quello non in possesso del titolo formativo richiesto dalla riforma della figura dell'educatore di Asili nido, disciplinata dalla Legge n. 107/2015 e successivi decreti attuativi; la medesima Deliberazione ha inoltre previsto che le somme assegnate ai Comuni dovranno essere finalizzate prioritariamente a finanziare borse di studio (per un importo compreso tra i 200,00 e i 800,00 euro cadauna) per il sostegno al conseguimento dei 60 crediti formativi previsti per il personale senza titolo degli asili nido, con priorità per il settore pubblico. Le stesse potranno, motivatamente, essere utilizzate dai Comuni interessati per differenti interventi di formazione continua in servizio del personale educativo e docente e per la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali, come previsto dall'art. 3, comma 1 della DCdM 11.12.2017;

- con la D.G.R. n. 540 del 19/03/2019 è stato approvato apposito Schema di Convenzione con le Università pugliesi per l'attuazione dell'intervento in rilievo e di seguito sono state sottoscritte le relative Convenzioni con i detti atenei;

- in sede attuativa, anche alla luce della successiva interpretazione, delle note ministeriali di chiarimenti e degli interventi di manutenzione normativa approvati con il Regolamento regionale n.10/2018 intervenuti sull'art. 46 del Regolamento regionale n. 4/2007, è emersa la necessità di chiarire e rettificare i termini e le finalità della citata Convenzione per il miglior esito del complessivo intervento di riqualificazione posto in essere a livello regionale.

CONSIDERATO INOLTRE CHE

- con la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, il legislatore è intervenuto sulla disciplina del profilo professionale di educatore socio-pedagogico, prevedendo l'avvio di una fase transitoria di tre anni, dal 1° gennaio 2018 al 2020, durante la quale *“In via transitoria, acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, previo superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti formativi universitari nelle discipline di cui al comma 593, organizzato dai dipartimenti e dalle facoltà di scienze dell'educazione e della formazione delle università anche tramite attività di formazione a distanza, le cui spese sono poste integralmente a carico dei frequentanti con le modalità stabilite dalle medesime università [omissis]”*.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

SI RITIENE

sentite le Università nell'incontro promosso dall'Assessore regionale all'Istruzione in data 3 ottobre 2019, di sostenere e coordinare a livello regionale l'attuazione dell'intervento di cui al criterio f) del riparto regionale del Fondo per l'attuazione del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni, approvando un apposito Schema di Convenzione, di cui all'Allegato 1) del presente provvedimento, parte integrante e sostanziale, nella molteplice ottica di: promuovere la formazione universitaria del personale educativo in servizio, agevolare l'attuazione della spesa da parte dei Comuni beneficiari del riparto regionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni e ai contempo fissare un costo *“in convenzione”*, uguale su tutto il territorio regionale, per l'accesso al corso di formazione di cui all'art. 1, co. 597 della L. n. 205/2017; inoltre, anche nell'ottica di sostenere un'occasione di riqualificazione del personale che svolge funzioni educative nel sistema di offerta di servizi alle persone avvicinando a un percorso di qualificazione universitaria addetti in condizione di fragilità nel mercato del lavoro, anche nell'ottica di migliorarne l'occupabilità.

Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii.

La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi della Legge regionale n. 7/1997 art. 4 comma 4 lett. k).

L'Assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro, Dott. Sebastiano Leo, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di far proprie la premessa e le considerazioni di cui alla narrativa del presente provvedimento;
2. di richiamare il criterio di cui alla lett. f) della D.G.R. n. 2034 del 15 novembre 2018, così come disciplinato in linea con l'obiettivo strategico di cui all'art. 4, co. 1, lett. e), D. Lgs. n. 65/2017;
3. di prendere atto delle modifiche legislative intervenute e della fase transitoria sancita dal legislatore ai sensi dell'art. 1, co. 597, L. n. 205/2017;
4. di approvare lo Schema di Convenzione con le Università pugliesi di cui all'Allegato A) del presente provvedimento, "**Interventi per la formazione continua in servizio del personale educativo e docente del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni**", parte integrante e sostanziale dello stesso, al fine di agevolare l'attuazione della spesa da parte dei Comuni beneficiari del fondo per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni, di cui alla DGR 2034/2018, migliorare l'occupabilità degli addetti nel sistema dei servizi alla persona e al contempo consentire loro di acquisire una qualifica universitaria spendibile per il riconoscimento di crediti formativi per l'iscrizione al Corso di laurea L19 utile ad accedere nel sistema dei servizi educativi per minori; fissare un costo "in convenzione", su tutto il territorio regionale, per il corso di formazione di cui all'art. 1, co. 597 della L. n. 205/2017;
5. di delegare la dirigente della Sezione Istruzione e Università alla sottoscrizione della detta Convenzione con le Università pugliesi che hanno espressamente manifestato interesse all'attuazione dell'intervento sperimentale di cui al criterio f) della D.G.R. n. 2034/2018;
6. di autorizzare la Dirigente della Sezione Istruzione e Università ad apportare al testo della Convenzione di cui all'Allegato A) al presente provvedimento, di cui è parte integrante e sostanziale, modifiche non sostanziali, ritenute opportune e necessarie, e modifiche obbligatorie in applicazione di eventuali ulteriori interventi legislativi;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale www.regione.puglia.it;
8. di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 della Legge regionale 12 aprile 1994, n. 13, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO



**REGIONE
PUGLIA**

ALLEGATO A)

**Interventi per la formazione continua in servizio del personale educativo e docente del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni
(art. 4, co. 1, lett. f), D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 65)**

Schema di Convenzione

tra

Regione Puglia, rappresentata da _____ domiciliato ai fini del presente intervento presso l'Assessorato all'Istruzione con sede in Bari Corso Sonnino, n. 177 – VI p.;

E

l'Università _____, rappresentata da _____ domiciliato ai fini dell'intervento in _____ presso _____;

E

PREMESSO che

- le Università sono centri primari della ricerca scientifica nazionale e che è loro compito elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Regioni ed enti locali;
- è interesse delle Parti firmatarie della presente Convenzione potenziare, nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, i rapporti di collaborazione nelle tematiche di comune interesse e promuovere la formazione nell'ambito del sistema universitario pugliese del personale educativo e docente del Sistema integrato di educazione e di istruzione, istituito con il D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 65 approvato in attuazione della delega conferita con Legge 13 luglio 2015, n. 107;
- Regione Puglia, con D.G.R. 15 novembre 2018, n. 2034, ha approvato un apposito criterio di riparto, a livello regionale, del Fondo per l'avvio e l'attuazione del Sistema integrato di educazione e di istruzione a beneficio dei Comuni, in qualità di Capofila degli Ambiti Territoriali Sociali, destinando, in via sperimentale, in linea con l'obiettivo strategico previsto dall'art. 4, co. 1, lett.e), D.Lgs. n. 65/2017, € 1.297.000,00 per l'erogazione di borse di studio, prioritariamente rivolte alla qualificazione universitaria del personale educativo in servizio presso asili nido a titolarità pubblica, di importo compreso tra i 200,00 e gli 800,00 euro, in base ai criteri di cui agli appositi bandi che verranno approvati dai Comuni beneficiari con riguardo al personale operante nei Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale sociale;
- Regione Puglia e Università _____, in data __/__/2019 hanno sottoscritto, secondo lo schema approvato con DGR 540 del 19/03/2019, apposita convenzione finalizzata a promuovere la formazione universitaria del personale educativo in servizio, agevolare l'attuazione della spesa da parte dei Comuni beneficiari del riparto regionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni e al contempo fissare un costo "in convenzione", uguale su tutto il territorio regionale, per l'accesso al corso di formazione di cui all'art. 1, co. 597 della L. n. 205/2017.

Successivamente alla stipula della suddetta convenzione è emerso che il profilo di educatore/educatrice dei servizi educativi per l'infanzia per il quale è necessario avere conseguito la laurea L19 c.d. a indirizzo

specifico ai sensi del D.lgs 65/2017 è distinto dal profilo di educatore socio-pedagogico operante in vari ambiti ("*... educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale; limitatamente agli aspetti socio-educativi, della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell'integrazione e della cooperazione internazionale. ...*") ai sensi dell'art. 1 commi 594-601 della L. 205/2017.

- secondo l'interpretazione del combinato disposto di tutte le fonti che nell'arco degli ultimi anni hanno regolamentato l'accesso alla professione di educatore/educatrice dei servizi educativi per l'infanzia (Legge 107/2015, D. Lgs 65/2017, Legge 205/2017, D.M. 378/2018, Legge 145/2018), nonché in virtù delle note interpretative del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) del 03/07/2018 e del Ministero dell'Istruzione (MIUR) dell'08/08/2018 e delle modifiche di recente intervenute (7 maggio 2019) all'art. 46 del Regolamento regionale n. 4/2007 s.m.i., a decorrere dall'a.a. 2019/2020, i titoli di accesso al profilo professionale di educatore nei servizi infanzia sono:
 - Laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L 19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia, in alternativa
 - Laurea quinquennale a ciclo unico nella classe LM 85 bis integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 cfu ();
 - I titoli conseguiti entro il 31/05/2017, vale a dire la data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 65/2017, compresi i titoli previsti dai Regolamenti regionali;
 - Le lauree delle classi L19 e LM85 (senza indirizzo specifico), anche solo con iscrizione entro l'attivazione degli indirizzi specifici.
- l'Università sottoscrittrice della presente Convenzione ha previsto nella propria offerta formativa il Corso di Qualifica di educatore socio-pedagogico di 60 crediti formativi universitari che prevedono un costo a carico degli interessati;
- tale corso costituisce un'occasione di riqualificazione del personale che svolge funzioni educative senza titolo all'interno del sistema di offerta di servizi alle persone e rappresenta altresì una modalità di avvicinare a un percorso di qualificazione universitaria personale in condizione di fragilità nel mercato del lavoro, anche nell'ottica di migliorarne l'occupabilità;
- è interesse delle parti sottoscrittrici della presente Convenzione fissare un costo complessivo "in convenzione" per la frequenza dei predetti corsi presso le università pugliesi, con riserva nei confronti dei/delle richiedenti le apposite borse di studio finanziate dai Comuni pugliesi-destinatari delle risorse del Criterio f) della DGR n. 2034/2018 inerente i criteri di riparto del Fondo per l'avvio e l'attuazione del Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni;
- che con la Deliberazione n. __ del __/__/2019, la Giunta regionale pugliese ha approvato lo schema della presente Convenzione,
- che con proprio atto n. __ del _____, l'Università sottoscrittrice ha approvato lo schema della presente Convenzione delegando alla firma _____;

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 Finalità

1. Regione Puglia, attraverso la stipula della presente Convenzione, intende incentivare e rafforzare la qualificazione del personale educativo e docente in servizio nel Sistema integrato di educazione e di istruzione regionale, con priorità per gli addetti negli asili nido a titolarità pubblica in servizio senza il titolo di laurea specifico;

2. Le Università pugliesi intendono rafforzare il proprio ruolo di centri di elaborazione e diffusione di conoscenze scientifiche sul territorio, ampliando l'accesso alle opportunità offerte dal proprio sistema formativo.

Art. 2 - Oggetto della convenzione

1. La presente Convenzione ha come oggetto quanto segue:
 - 1.1 garantire, a coloro che conseguono la Qualifica di educatore/educatrice socio-pedagogico/a che i 60 cfu conseguiti siano riconosciuti come crediti formativi universitari ai fini dell'iscrizione al Corso di laurea triennale classe L 19 per educatori dei servizi educativi per l'infanzia ai sensi della lettera e) art. 1 del D.lgs 65/2017.
 - 1.2 fissare un costo "in convenzione" di € 1.300,00 onnicomprensivo per l'accesso al suddetto corso di specializzazione da parte delle richiedenti e dei richiedenti le borse di studio di cui agli avvisi approvati dai Comuni in attuazione del criterio f) della D.G.R. n. 2034 del 15.11.2018, utilmente posti nelle graduatorie approvate
2. Per ciascun iscritto/a al corso, che abbia avuto accesso alla borsa di studio *de qua*, l'Università applicherà il costo fissato con la presente Convenzione a seguito della verifica dell'effettiva assegnazione della suddetta borsa di studio. Gli eventuali ulteriori costi diretti e indiretti per l'accesso al corso di specializzazione sono a carico del/della frequentante il medesimo corso.

Art. 3 –Obblighi delle Parti: Università

1. L'Università si impegna a:
 - attivare tutte le procedure di comunicazione circa le opportunità offerte dalla presente Convenzione con la massima tempestività, anche promuovendo l'intervento tramite il portale web istituzionale;
 - effettuare il trattamento dei dati personali ai sensi di legge ai fini dell'espletamento delle attività di cui alla presente Convenzione a norma del D. Lgs. 196/2003 come modificato dal Reg. (UE)/679/2016 (c.d. GDPR);
 - riconoscere a coloro che frequentano il corso di Qualifica di educatore socio-pedagogico l'acquisizione di 60 cfu per il conseguimento della laurea triennale classe L 19 per educatori dei servizi educativi per l'infanzia ai sensi della lettera e) art. 1 del D.lgs 65/2017.
2. L'Università dichiara di possedere la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per dare attuazione all'intervento di cui alla presente Convenzione. Qualora il corso di qualificazione di cui in premessa non sia per qualunque ragione attivato entro dodici mesi dalla stipula della presente Convenzione, le previsioni ivi contenute, alla data del predetto termine, si intendono decadute.

Art. 4 Obblighi delle Parti: Regione Puglia

1. Regione Puglia si impegna a:
 - attivare tutte le procedure di comunicazione circa le opportunità offerte dalla presente Convenzione, con la massima tempestività, sia nei confronti del personale educativo e docente in servizio potenzialmente interessato sia nei confronti dei Comuni pugliesi, promuovendo l'intervento tramite il portale web istituzionale e fornendo ai Comuni beneficiari assistenza tecnica e amministrativa utile all'espletamento della procedura per l'erogazione delle borse di studio;

- mettere a disposizione dei Comuni beneficiari di cui alla D.G.R. n. 2034/2018 una bozza di Avviso per l'erogazione delle borse di studio in rilievo che evidenzia gli obiettivi e il percorso di riqualificazione degli addetti intrapreso in accordo con le Università pugliesi.

Art. 5 – Adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento

1. In relazione all'oggetto della presente Convenzione, l'Università sottoscrittrice fornisce ai Comuni beneficiari del riparto di cui alla lett. f) dei criteri approvati con la D.G.R. n. 2034/2018, su richiesta, la certificazione inerente l'effettiva iscrizione e frequenza ai corsi da parte degli aventi diritto che usufruiscono delle borse di studio di cui in premessa, nell'ottica di collaborare, nei limiti delle proprie prerogative e competenze, alla corretta rendicontazione della spesa da parte dei Comuni beneficiari.

Art. 6 - Controlli e verifiche

1. Regione Puglia, nel rispetto dei poteri di sorveglianza che le norme vigenti stabiliscono, si riserva la facoltà di richiedere agli organi amministrativi coinvolti nell'attuazione del complessivo intervento di cui alla presente Convenzione ogni informazione in merito all'andamento delle iscrizioni al corso di qualificazione di cui in premessa con la specifica finalità di monitorare l'azione.

Art. 7 - Durata

1. La presente Convenzione ha durata di un anno, con decorrenza dalla stipula, e verrà prorogata tacitamente di un ulteriore anno nell'ipotesi di mancato completamento dell'intervento di erogazione delle borse di studio alla predetta scadenza. Allo spirare del detto biennio, la Convenzione si intende conclusa e le Parti si riconvocheranno per la valutazione congiunta circa gli esiti dell'intervento e per l'eventuale ulteriore programmazione delle attività formative pertinenti l'oggetto del presente accordo.

Art. 8 – Foro competente

1. Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o esecuzione della presente Convenzione dovrà essere risolta amichevolmente dalle Parti sottoscrittrici. In caso di mancato accordo, è competente il Foro di Bari.

Art. 9 - Privacy

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE/2016/679, le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati personali forniti o comunque raccolti, anche verbalmente, in relazione alla presente Convenzione saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente Convenzione nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connesse alla stipula della stessa.
2. Le Parti sottoscrittrici dichiarano, inoltre, di garantire reciprocamente l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs n. 196/2003 e di essere consapevoli che il mancato conferimento dei dati nei termini di legge può comportare l'impossibilità di dare esecuzione alla Convenzione.

- 3 Titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Art. 10 – Norme finali

- 1 Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si applica la normativa comunitaria e nazionale di riferimento.
- 2 La presente Convenzione rettifica e sostituisce la precedente sottoscritta in data __/__/2019.

Letto, approvato e sottoscritto.

Bari, _____

per Regione Puglia

Per l'Università _____



REGIONE PUGLIA
DIREZIONE REGIONALE
ISTRUZIONE E UNIVERSITA'
Via S. Maria Maddalena, 10
70122 Bari

SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA'
Il presente allegato è composto da
n° 5 fogli.

Il Dirigente di Sezione

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
ISTRUZIONE E UNIVERSITA'
arch. Maria Raffaella Lamacchia